



Approfondimento sull'Accordo aziendale del 15 aprile 2020

I presupposti per il riconoscimento del Premio (art.2)

Le parti, sulla base delle trattative avviate e condotte nel corso del 2019, nel Verbale del 30 ottobre 2019 hanno stabilito che, i presupposti per il riconoscimento di detto Premio ricorrono in presenza di incremento nella maggioranza degli indicatori (elaborati a partire dai relativi Bilanci di esercizio di FinecoBank S.p.A) concernenti i risultati di periodo di cui all'elenco:

- Utile lordo 2019 vs 2018
- Total Financial Asset 2019 vs 2018
- Numero clienti 2019 vs 2018
- Margine di intermediazione 2019 vs 2018

Al raggiungimento di detti risultati concorrono anche le progressive azioni di promozione e miglioramento della conciliazione vita-lavoro, avviate con il piano di innovazione del 13 aprile 2018 così come rinnovato con l'accordo di FinecoBank del 14 gennaio 2020. “

L'ammontare del Premio, quale accredito a favore del Personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi (art.3)

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2 del Verbale d'Accordo, le Parti concordano che verrà riconosciuto un Premio Una Tantum di Produttività 2019 mediante l'accredito di un importo unico di € 1.150,00 lordi a tutto il Personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi.

La forma di riconoscimento di tale importo potrà essere normalmente decisa dal diretto interessato/a, scegliendo fra la possibilità di un accredito sul proprio "Conto Welfare" o del pagamento monetario, con accredito in busta-paga).

Il Premio di Produttività 2019 sarà riconosciuto al Personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi con le competenze del mese di giugno 2020, sulla base dell'opzione individuale di destinazione che ciascun interessato/a – con reddito imponibile fiscale da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore ad € 80.000 farà.

Tale Premio sarà reso disponibile:

- **a partire dall'1.07.2020, in caso di accredito al proprio "Conto Welfare";**
- **dal 27.06.2020 (anticipato al 26.06.2020 perché il 27 cade di sabato), in caso di opzione per l'importo monetario, nell'ambito dell'accredito sul proprio C/C della retribuzione di giugno 2020.**

Per verificare l'importo spettante – a tale titolo – a ciascun interessato/a si deve fare riferimento alla situazione lavorativa (tempo pieno o part-time) alla data del 31 dicembre 2019 (in caso di cessazione dal servizio antecedente al 31.12.2019, invece, si deve fare riferimento alla situazione lavorativa presente a tale data).

Il Premio di Produttività 2019 non verrà computato nel Trattamento di Fine Rapporto e nell'imponibile previdenziale ai fini dei versamenti contributivi ai Fondi di previdenza complementare.

Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso del 2019, il Premio di Produttività competerà in proporzione ai mesi di servizio prestati in tale anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Per il Personale a tempo parziale, il Premio di Produttività sarà proporzionato alla durata dell'orario di lavoro osservato.

In tutti i casi di assenza dal servizio nel corso del 2019, il Premio di Produttività (in analogia a quanto previsto dall'art.48, commi 9 e 10, del CCNL ABI 31 marzo 2015 e secondo quanto integrato/modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019), sarà ridotto di 1/12 per ogni mese intero di assenza, salvo che non si tratti di "assenze retribuite" per le quali:

- non si applicherà nessuna riduzione se trattasi di assenze per ferie;
- non saranno considerate eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi utilizzati, (oltre che su base oraria, anche a giornate intere) in base alle norme di legge vigenti da parte di dipendenti in allattamento o da Lavoratori/Lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano coniuge, figli o genitori disabile/i in situazioni di gravità;
- negli altri casi non si applicheranno riduzioni se la somma delle varie assenze non supera i tre mesi;
- nei casi di assenze superiori, non si applicherà alcuna riduzione per i primi tre mesi di assenze;
- nei casi di assenze per l'intero anno 2019, il Premio di Produttività 2019 non sarà erogato.

Nel caso di congedo per maternità/paternità non si applicherà alcuna riduzione per tutto il periodo di congedo previsto dalla legge (5 mesi per il parto, 3 mesi per l'adozione).

Il Premio con «Erogazione Speciale Welfare 2019» in caso di scelta di destinazione a "Conto Welfare" (art.6)

A favore dei dipendenti destinatari/rie del Premio di Produttività 2019 secondo le previsioni di cui agli artt.4 e 7 del Verbale d'Accordo e con un reddito imponibile fiscale da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore ad € 80.000 che opteranno per la destinazione integrale dello stesso a "Conto Welfare", l'Azienda corrisponderà, sempre a "Conto Welfare", un ulteriore specifico importo di € 600,00 (importo unico per tutti i livelli di in-quadramento delle Aree Professionali/Quadri Direttivi), denominato «Erogazione Speciale Welfare 2019» e riportato nel bollettino stipendio del mese di giugno 2020. Per tale voce, valgono gli stessi criteri di imputabilità, computo, attribuzione, esclusione, riduzione e riproporzionamento che sono previsti per il Premio di Produttività 2019.

NOTA BENE: L'apposito applicativo per la scelta individuale della tipologia di riconoscimento del Premio sarà reso operativo sul Portale di Gruppo a partire da martedì 21 aprile 2020 e vi resterà disponibile fino a giovedì 7 maggio 2020

PERCORSO: [People Focus](#) > [Self-service](#) > [Welfare benefit](#) > [Welfare Plan \(SAP\)](#) > [HR Gate](#) > [Welfare & Benefit](#) > [Piano Welfare](#) > [Fai le tue scelte](#)

Inoltre, al fine di raggiungere anche tutti i Colleghi/ghe che durante il previsto periodo di adesione non avranno la possibilità di accedere agli strumenti aziendali (lungo assenti), l'azienda procederà ad inviare una mail alla quale sarà allegato un modulo per l'effettuazione delle scelte, da restituire al proprio HRBP. Gli HRBP si assicureranno che i colleghi appartenenti al proprio perimetro, restituiscano il modulo per la successiva comunicazione verso HR Operations.

In assenza di scelta esplicita da parte del singolo/a dipendente, l'importo del Premio di Produttività 2019 verrà conferito a "Conto Welfare (€ 1.150 + € 600)"

NOTA BENE: Come per il passato, la disponibilità delle due quote (€ 1.150 + € 600) cumulativamente destinate a "Conto Welfare" decorrerà a partire dal 1° luglio 2020 ed il relativo utilizzo sarà effettuabile solo fino al 27 novembre 2020 (in relazione alle necessarie operazioni di chiusura del Conto medesimo in riferimento a detto anno);

L'eventuale residuo non utilizzato alla suddetta data, **in via eccezionale**, considerata l'emergenza sanitaria in corso nel 2020, **verrà ancora reso disponibile per i relativi utilizzi a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 27 giugno 2021.** A chiusura di tale data, l'eventuale residuo non utilizzato verrà esclusivamente accreditato nella posizione a capitalizzazione individuale presso il Fondo Pensione del Lavoratore/trice interessato (se attiva a quel momento ed atta a recepire tali versamenti).

La possibilità, nel caso di destinazione del Premio a "Conto Welfare", di convertirlo – anche parzialmente – in giornate di permesso c.d. "Welfare Day" (art.6)

In ottemperanza all'impegno preso con l'art. 2 dell'Accordo WLB del 13 aprile 2018, prorogato con l'Accordo di FinecoBank del 14 gennaio 2020 nel contesto delle azioni concrete di conciliazione dei tempi di vita personale e professionale attraverso l'individuazione di strumenti di flessibilità che consentano ai Lavoratori/Lavoratrici, ferme restando le necessarie compatibilità con le esigenze organizzative aziendali, di gestire le proprie esigenze familiari e lavorative, migliorare il benessere e la qualità della vita, in un contesto lavorativo più efficiente, viene, anche per l'anno 2020, concessa la possibilità di conversione anche parziale del premio di produttività relativo all'esercizio 2019 in giornate di permesso a favore dei dipendenti con reddito sino a 80 mila euro che decidano di destinare il Premio di Produttività a Conto Welfare.

Nello specifico il Lavoratore/Lavoratrice che effettui la scelta di destinazione a Conto Welfare del Premio di Produttività 2019 ha la possibilità di convertirlo in "tempo" – cd "welfare day" – sino a capienza dell'importo e nel massimo di 5 giorni (da 1 a 5 giorni).

Ogni permesso "welfare day" avrà per il 2020 un valore unitario medio di riferimento (già individuato nell'art. 2 dell'Accordo 13 aprile 2018 così come prorogato con l'Accordo di FinecoBank del 14 gennaio 2020) - che andrà a ridurre l'importo del Premio destinato a welfare - pari a:

105 € per Aree Professionali
135 € per QD1 e QD2
195 € per QD3 e QD4

Detto valore sarà riproporzionato per i dipendenti Part-Time alla minore durata della prestazione lavorativa, secondo i principi di cui all'art. 35 del CCNL ABI (secondo quanto integrato/modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019). In caso di modifica dell'inquadramento in corso d'anno, si farà riferimento all'inquadramento del dipendente al momento dell'effettuazione della scelta.

Detto valore non verrà computato nel Trattamento di Fine Rapporto e nell'imponibile previdenziale ai fini dei versamenti contributivi ai Fondi di previdenza complementare. La fruizione di welfare day non avrà impatto sul numero di settimane utili ai fini contributivi.

I "welfare day" saranno fruibili (anche a ore) nel periodo tra il 1° luglio 2020 ed il 27 novembre 2020, compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura di appartenenza, con preavviso di 5 giorni lavorativi rispetto alla fruizione. La fruizione del welfare day non darà titolo, nei giorni di effettuazione, alla corresponsione del buono pasto.

L'equivalente economico dell'eventuale residuo non utilizzato alla chiusura del conto welfare (27 novembre 2020) verrà esclusivamente accreditato nella posizione a capitalizzazione individuale presso il Fondo Pensione del Lavoratore interessato (se attiva a quel momento ed atta a recepire tali versamenti); non è prevista la conversione monetaria o la proroga della scadenza dei "welfare day" in oggetto.

Le assenze connesse alla fruizione di permesso "welfare day" non comporteranno riduzione del Premio di Produttività dell'anno successivo. In ragione della natura sperimentale dell'istituto, come trattamento di miglior favore per i Lavoratori/Lavoratrici le predette assenze non avranno impatti circa l'applicazione delle previsioni del CCNL ABI in tema di riduzione di ferie/ex festività.

I criteri di esclusione dal Premio (art.7)

Il Premio di Produttività 2019 verrà riconosciuto al Personale con contratto a tempo indeterminato – nonché al Personale con contratto di apprendistato, secondo le previsioni di cui all'art.4 del Verbale – appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi in servizio alla data di erogazione.

Tale Premio non sarà riconosciuto al Personale che, nel corso dell'anno 2019:

1. non abbia superato il periodo di prova
2. abbia conseguito un giudizio professionale di sintesi negativo (inadeguato)
3. abbia risolto il rapporto di lavoro per "giusta causa" o "giustificato motivo soggettivo";
4. sia cessato per dimissioni volontarie senza maturare il diritto al trattamento pensionistico INPS.

I destinatari/rie dello specifico «importo monetario» (Norme transitorie a margine dell'art.7)

Relativamente al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2019, i Lavoratori/Lavoratrici a tempo determinato, anche se non più presenti in servizio alla data di erogazione, stante l'impossibilità di utilizzo del Conto Welfare, saranno destinatari (ferme le condizioni e i requisiti soggettivi e gli altri fattori di computo e riproporzionamento di cui al presente accordo) di uno specifico "Importo monetario" una-tantum di Euro 1.150 lordi (importo unico per tutti i livelli di inquadramento delle Aree Professionali/Quadri Direttivi), riproporzionato per il periodo di servizio prestato con contratto a tempo determinato.

A favore dei dipendenti destinatari del Premio Una Tantum di Produttività non più in servizio alla data dell'accredito al Conto Welfare - ferme le condizioni ed i presupposti soggettivi per l'erogazione di cui ai precedenti articoli (come da art. 48 del CCNL 31 marzo 2015, secondo quanto integrato/modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019) e considerando la popolazione potenzialmente destinataria sulla base dei criteri di cui all'art. 5 stesso, e fatte salve le esclusioni sopra previste ivi riportate - si procederà, stante l'impossibilità di fruire del Premio medesimo di cui all'art. 3, all'accredito dello specifico Importo monetario di cui al presente articolo.

NOTA BENE: ai/alle dipendenti con in corso pignoramenti o finanziamenti tramite la cessione del quinto, l'importo riconosciuto quale Premio di Produttività 2019 potrà essere riconosciuto unicamente in forma monetaria, con accredito nella busta-paga (la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art.8 del Verbale).

Il Premio relativo ai Lavoratori/trici con reddito imponibile fiscale da lavoro dipendente nell'anno 2019 superiore ad € 80.000 (Dichiarazione aziendale a margine dell'art.7)

Per quanto riguarda i dipendenti destinatari/rie del Verbale d'Accordo con un reddito imponibile fiscale da lavoro dipendente nell'anno 2019 superiore ad € 80.000 il riconoscimento dell'importo Una Tantum previsto a titolo di Premio di Produttività 2019 avverrà secondo modalità che verranno loro comunicate in via unilaterale dall'Azienda

L'eventuale importo derivante dal sistema premiante/ incentivante in erogazione nel corso del 2020 (art.8)

La facoltà individuale se destinare al proprio "Conto Welfare" ovvero ricevere in forma monetaria le somme percepite a titolo di Premio di Produttività 2019 viene attribuita anche

ai/alle dipendenti cui verrà riconosciuto il sistema premiante/incentivante in erogazione nel corso del 2020; tale facoltà di scelta potrà essere effettuata mediante gli appositi applicativi aziendali che saranno resi disponibili sul Portale di Gruppo nel periodo dal 21 aprile 2020 al 7 maggio 2020.

Pertanto, ai/alle dipendenti con reddito imponibile fiscale da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore a € 80.000 verrà abilitata la possibilità di scegliere – sino ad un massimo totale di € 3.000 – se destinare al proprio “Conto Welfare” ovvero ricevere in forma monetaria le somme percepite quale Premio di Produttività 2019 e/o eventuale sistema premiante/incentivante.

Non rientrano nel computo degli € 3.000 oggetto della Legge di Stabilità le erogazioni liberali:

quindi non rientrano in tale massimale la Strenna natalizia ed il Contributo figli 4-12 anni.

(rientra, invece, in tale computo, il contributo straordinario di FinecoBank , pari a 88,70 € pro-capite, a favore delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, per la quota base sulla copertura odontoiatrica collettiva relativa all'anno 2020).

In assenza di scelta esplicita da parte del/la dipendente (effettuata mediante l'applicativo messo a disposizione sul Portale di Gruppo):

- l'importo del Premio Una Tantum di Produttività – Esercizio 2019 verrà conferito a “Conto Welfare”;
- l'eventuale importo derivante dal sistema premiante/incentivante 2020 sarà erogato in forma monetaria.

NOTA BENE: i versamenti di contributi alla previdenza complementare e/o all'assistenza sanitaria integrativa ., con utilizzo delle disponibilità in “Conto Welfare” derivanti da Premio di Produttività 2019 e/o eventuale sistema premiante/incentivante, non rientrano nei limiti ordinari annuali ai fini della detassazione (rispettivamente di € 5.164,57 ed € 3.615,20), in quanto gli importi legati a tali voci non concorrono ai fini della determinazione dei massimali previsti dalla normativa fiscale ancorché vengano essi stessi detassati.

Massimiliano, Giorgio ed Eugenia.

Tabella ripartizione VAP per i part-time

Orario settimanale di riferimento	Tempo pieno	Part-time a 32,5 ore	Part-time a 30 ore	Part-time a 25 ore	Part-time a 20 ore
Quota in Conto Welfare	1.750 €	1.517 €	1.400 €	1.167 €	933 €
Quota lorda in cedolino	1.150 €	997 €	920 €	767 €	613 €

Tabelle ripartizione WELFARE DAYS per i part-time

«Importo sostitutivo» di una giornata di permesso (non retribuita) di "WELFARE DAY" a seconda dell'inquadramento e dell'orario settimanale di lavoro

Orario settimanale di riferimento	Tempo pieno	Part-time a 32,5 ore	Part-time a 30 ore	Part-time a 25 ore	Part-time a 20 ore
Aree professionali	105 €	91 €	84 €	70 €	56 €
Q.D.1 e Q.D.2	135 €	117 €	108 €	90 €	72 €
Q.D.3 e Q.D.4	195 €	169 €	156 €	130 €	104 €

Nota Bene: dopo l'utilizzo della giornata di permesso (non retribuita) di "Welfare Days", il corrispondente importo sostitutivo verrà accreditato in busta paga e sarà assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%.

Numero massimo di giornate di permesso (non retribuite) di “WELFARE DAY” convertibili a seconda dell’inquadramento e dell’orario di lavoro e controvalore delle corrispondenti riduzioni sul Premio di Produttività 2019 (+ Erogazione Speciale 2019) destinato a “CONTO WELFARE”

Orario settimanale di riferimento	Tempo pieno	Part-time a 32,5 ore	Part-time a 30 ore	Part-time a 25 ore	Part-time a 20 ore
Aree professionali	5 giornate (riduzione di 525 €*)	5 giornate (riduzione di 455 €*)	5 giornate (riduzione di 420 €*)	5 giornate (riduzione di 350 €*)	5 giornate (riduzione di 280 €*)
Q.D.1 e Q.D.2	5 giornate (riduzione di 675 €*)	5 giornate (riduzione di 585 €*)	5 giornate (riduzione di 540 €*)	5 giornate (riduzione di 450 €*)	5 giornate (riduzione di 360 €*)
Q.D.3 e Q.D.4	5 giornate (riduzione di 975 €*)	5 giornate (riduzione di 845 €*)	5 giornate (riduzione di 780 €*)	5 giornate (riduzione di 650 €*)	5 giornate (riduzione di 520 €*)

Nota Bene: i permessi (non retribuiti) “Welfare Day” sono fruibili sia **“a ore”** che a **“giornata intera”**. In caso di mancato utilizzo entro il **27.11.2020**, il loro controvalore verrà automaticamente accreditato sul Fondo Pensione in quanto il saldo del contatore “Welfare Day” non può essere riportato all’anno successivo.

* oltre alle riduzioni sul “Conto Welfare” del controvalore economico delle 5 giornate di permesso non retribuito di “Welfare Day”, vanno considerate anche – una volta utilizzati tali permessi – le trattenute fiscali del 10% (imposta sostitutiva) applicate sulla busta-paga in cui verrà accreditato il loro controvalore economico.